



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2013 (19.09)  
(OR. en)**

**12321/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0083 (NLE)**

**UD 186  
GENVAL 51  
CRIMORG 100  
ENFOPOL 240  
MI 641  
COARM 115**

**NOTA**

---

|                |  |
|----------------|--|
| del:           | Segretariato generale  |
| alle:          | delegazioni  |
| n. doc. prec.: | 7933/13 GENVAL 19 CRIMORG 49 ENFOPOL 90 MI 242 + COR 1<br>+ COR 2  |
| Oggetto:       | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale<br>- Testo di compromesso della presidenza |

---

Si allega per le delegazioni una versione modificata della proposta in oggetto predisposta dalla presidenza. L'unica modifica rispetto alla proposta iniziale figurante nel doc. 7933/13 riguarda la base giuridica.

2013/0083 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite  
contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e  
munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro  
la criminalità organizzata transnazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207,  
paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ("il protocollo"), che rientrano tra le competenze dell'Unione sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome dell'Unione.

---

<sup>1</sup> GU (...) del (...), pag.

<sup>2</sup> GU (...) del (...), pag.

- (2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio<sup>3</sup>, il protocollo è stato firmato il 16 gennaio 2002, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) La conclusione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è stata approvata a nome dell'Unione europea con decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004<sup>4</sup>, condizione necessaria affinché l'Unione europea possa diventare parte del protocollo, ai sensi dell' articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.
- (4) Il protocollo contiene misure che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione. L'Unione europea ha adottato una serie di norme volte ad agevolare, eliminando gli ostacoli, i trasferimenti di armi convenzionali all'interno del mercato unico o volte a disciplinare le esportazioni di armi verso paesi terzi.
- (5) Uno strumento giuridicamente vincolante relativo a norme internazionali comuni del più elevato livello possibile sul trasferimento e il controllo delle armi afferisce a materie di competenza dell'Unione, in quanto ricadono nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune o perché è probabile che la conclusione del protocollo incida sui suddetti atti giuridici dell'Unione europea o ne modifichi il campo di applicazione.
- (6) Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito delle competenze attribuite all'Unione, occorre che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione europea.

---

<sup>3</sup> GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.

<sup>4</sup> GU L 261 del 6.8.2004.

- (7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, l'Unione è anche tenuta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, a dichiarare il proprio ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dal protocollo.
- (8) Il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco all'interno dell'Unione europea, come pure le formalità per la circolazione delle armi da fuoco tra gli Stati membri sono disciplinati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (9) Le norme e le procedure applicabili ai trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è approvato a nome dell'Unione europea.

Lo strumento di approvazione formale dell'Unione include una dichiarazione relativa all'ambito di competenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, come riportato nell'allegato I.

## *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal protocollo.

## *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il <sup>5</sup>.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

<sup>5</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

**Dichiarazione relativa all'ambito di competenza dell'Unione europea con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale**

L'articolo 17, paragrafo 3, del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni stabilisce che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica contenga una dichiarazione intesa a precisare le materie disciplinate dal protocollo la cui competenza è stata trasferita all'organizzazione dai suoi Stati membri che sono parti contraenti del protocollo.

L'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale. L'Unione ha anche competenza concorrente sulle norme riguardanti la realizzazione del mercato interno, e competenza esclusiva per quanto riguarda disposizioni dell'accordo che incidano o modifichino l'ambito di applicazione delle norme comuni adottate dall'Unione europea. L'Unione ha adottato regole per quanto riguarda in particolare la lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, stabilendo norme e procedure in materia di politica commerciale degli Stati membri concernenti in particolare la registrazione dei dati, la marcatura delle armi da fuoco, la disattivazione delle armi da fuoco, le condizioni applicabili ai sistemi di autorizzazione per le esportazioni, le importazioni e il transito, il rafforzamento dei controlli nei punti di esportazione e le attività di intermediazione.

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni si applica, per quanto riguarda le competenze trasferite all'Unione europea, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

La portata e l'esercizio di tali competenze dell'Unione sono soggetti, per loro stessa natura, a una continua evoluzione e, all'occorrenza, l'Unione completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del protocollo.

---